



**Città di Recco**  
Città Metropolitana di Genova  
*Decorata di medaglia d'oro al merito civile*

**COPIA**

Data 15-03-2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

N.ro 9 Del 09-03-2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì NOVE del mese di marzo, alle ore 21:00, in Recco nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

CAPURRO DARIO	P	LAGOMARSINO PAOLA	P
PERAGALLO MARIA CATERINA	P	BADALINI PAOLO NICOLA	P
BUCCILLI GIAN LUCA	P	POZZO DANIELE	P
ROTUNNO GIUSEPPE	P	TREBIANI MASSIMO	A
GANDOLFO CARLO	P	NAPOLI MARCELLO	P
GRAZIOLI VALENTINA	P	ROMANO IVANA	P
GARBARINO MASSIMO	P	RAIOLA VERONICA	P
CATTANEO CHIARA	P	BISSO MASSIMILIANO	P
SENAREGA FRANCO	A		

Così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore a Bilancio, Servizi Finanziari e Tributi, Sig. Gian Luca Buccilli;

**VISTO** l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**PREMESSO** che con l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669 - 702 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i quali disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...omissis..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

**VISTO** il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale delle *“proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), ed in particolare il Titolo IV relativo alla TASI, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/08/2014 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147;

**PRESO ATTO** delle modifiche introdotte alla disciplina della TASI dall'art. 1, comma 14 della Legge n. 208 del 28/12/2015, che ha, tra le altre cose, escluso dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

**RILEVATO** pertanto che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del vigente Regolamento comunale I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 09-03-2017 - COMUNE DI RECCO

- la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento;

**TENUTO CONTO** che:

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI non poteva eccedere il 2,5 per mille, fatta salva la possibilità per il Comune di superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- ai sensi dell'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 232/2016, per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni hanno la possibilità di mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi sopra indicata, nella stessa misura confermata per l'anno 2016;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c) della Legge n. 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- a norma del successivo comma 683 dell'art. 1 sopra citato, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**RILEVATO** che, pur essendo divenuto nel concreto un tributo residuale a seguito dell'esclusione sopra descritta delle abitazioni principali, delle relative pertinenze e delle fattispecie assimilate, esso è per legge ancora formalmente destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'art. 51 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) e in base ai dati tratti dal Bilancio di previsione, sono dettagliatamente riportati nella tabella allegata sub "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che:

- in base a precedente Deliberazione del Consiglio comunale, approvata e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le aliquote dell'Imposta municipale propria stabilite per l'anno 2017 sono le seguenti:

- a) 0,6%: per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze;
  - b) 0,76%: per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale;
  - c) 1,06%: per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate;
- per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015, l'IMU e la TASI non si applicano:
    - alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, e alle pertinenze delle stesse, come definite ai fini IMU;
    - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
    - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
    - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/08/2014, il Comune - nell'esercizio della sua potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 riconosciuta dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011 - ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, escludendo pertanto anche tale fattispecie da IMU e TASI;

**DATO ATTO** che, a decorrere dal 01/01/2014:

- sono esenti dall'Imposta municipale propria, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
- tali fattispecie non sono invece esenti dalla TASI;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016 *“per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle novità normative introdotte dalla Legge n. 208/2015 e delle aliquote applicate nell'anno 2015, nel Comune di Recco anche per il 2017 la TASI sarà un tributo applicabile solo alle fattispecie già tassate nell'anno precedente e per le quali non è stata prevista l'esclusione dalla Legge di stabilità per l'anno 2016;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura residuale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al Tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
2,5 ‰	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1 ‰	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993
0 ‰	tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate

**TENUTO CONTO** che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come risulta dalla seguente tabella (espressa in “per mille” anche per l'IMU):

FATTISPECIE IMMOBILE	ALIQUOTA TASI 2017	ALIQUOTA IMU 2017	IMU + TASI	ALIQUOTA IMU MASSIMA AL 31/12/2013
abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	0 ‰	6 ‰	6 ‰	6 ‰
abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale	0 ‰	7,6 ‰	7,6 ‰	10,6 ‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	10,6 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	1 ‰	0 ‰	1 ‰	2 ‰
altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate	0 ‰	10,6 ‰	10,6 ‰	10,6 ‰

**CONSIDERATO** inoltre che il gettito complessivo del tributo che si stima di incassare nell'anno 2017 ammonta ad € 13.000,00, importo che risulta inferiore all'ammontare dei

costi finanziati, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili dell'0,15 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 13.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con la TASI (B)	€ 8.607.936,97
Differenza (B-A)	€ 8.594.936,97
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B)	0,15 %

**DATO ATTO** che in base ai dati provvisori anticipati sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza locale in data 23/01/2017, lo Stato ha riconosciuto al Comune di Recco per l'anno 2017 un importo pari a € 1.452.702,13 a titolo di ristoro del minor gettito derivante dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sulle relative pertinenze e sulle fattispecie assimilate;

**CONSIDERATO** che, aggiungendo al gettito complessivo del tributo che si stima di incassare nell'anno 2017 pari ad € 13.000,00, l'importo del ristoro riconosciuto dallo Stato nella misura comunicata in data 23/01/2017, la copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili aumenta al 17,03 %, secondo il seguente dettaglio:

Gettito complessivo stimato + ristoro riconosciuto dallo Stato per abolizione TASI su abitazioni principali, pertinenze e fattispecie assimilate (A)	€ 1.465.702,13
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con la TASI (B)	€ 8.607.936,97
Differenza (B-A)	€ 7.142.234,84
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B)	17,03 %

**DATO ATTO** che per gli anni 2015 e 2016 il Comune di Recco non si è avvalso della possibilità di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, secondo il quale, nella determinazione delle aliquote TASI, *“possono essere superati i limiti stabiliti sopra citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011”* e che, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016, per l'anno 2017 la possibilità di mantenere tale maggiorazione della Tasi è stata riservata solo ai Comuni che l'hanno già applicata negli anni 2015 e 2016;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef....omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

**VISTO** l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 al 31/03/2017;

**PRESO ATTO** inoltre che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le deliberazioni comunali concernenti le tariffe dei tributi devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

**VISTO** l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”*;

**VISTA** la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha fornito, per l'Imposta unica comunale e le sue componenti (IMU, TASI e TARI), le istruzioni per l'utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere tariffarie attraverso il portale [“www.portalefederalismofiscale.gov.it”](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**RILEVATO** che, sulla base del combinato disposto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

**VISTO** il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art.



49 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegato "A" inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**A SEGUITO** di discussione quale risulta dalla registrazione e conservazione digitale, conclusasi con votazione espressa tramite il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 04 (Ivana Romano, Marcello Napoli, Veronica Raiola, Massimiliano Bisso)

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<b>ALIQUOTA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>
2,5 ‰	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1 ‰	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993
0 ‰	tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate

- 3) di non stabilire per l'anno 2017 alcuna detrazione d'imposta;
- 4) di dare atto che:
  - le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente Regolamento comunale, di cui alla tabella allegata sub "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, pari all'0,15 % che aumenta al 17,03 % considerando l'importo pari a € 1.452.702,13 che lo Stato ha riconosciuto al Comune di Recco per l'anno 2017 a titolo di ristoro del minor gettito derivante dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sulle relative pertinenze e sulle fattispecie assimilate;
- 5) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 6) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 169, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni approvate con il presente provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, nei termini di cui al comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 7) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al titolo IV relativo alla TASI del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta

unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/08/2014 e ss.mm.ii.;

- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014.

Successivamente, vista l'urgenza, il Presidente, con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 04 (Ivana Romano, Marcello Napoli, Veronica Raiola, Massimiliano Bisso)

### **DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BADALINI PAOLO NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. SSA MORI GRAZIA

---

Publicata all'Albo Pretorio online in data 15-03-2017 n. rep. 244

Addì 15-03-2017

IL MESSO COMUNALE  
F.to F. Bozzo

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì 15-03-2017

L'INCARICATO

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

1) è divenuta esecutiva in data **26-03-2017** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

2) è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ all'organo di controllo,

su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, comma 1, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

E' pervenuta al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_;

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, non essendo stato rilevato alcun vizio (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

e' stata confermata con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e pertanto e' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Publicata all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal **15-03-2017** a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

